

DELIBERA N. 257/11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE

ALLA SOCIETÀ LA 8 S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE LA 14) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELIBERA N. 538/01/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 52/11/DICAM - PROC. 2303/ZD, in data 27 maggio 2011 e notificato in data 7 giugno 2011, alla società LA 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale LA 14 nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 7 aprile 2011, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, è stato diffuso un programma di televendita di servizi concernenti i pronostici del gioco del lotto, nel corso del quale compare in sovrapposizione sullo schermo una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo con prefisso 899 - *previsioni Ida e Galev 899907018*”; in particolare, la conduttrice del programma televisivo in questione riceve varie telefonate e fornisce ai telespettatori chiamanti i pronostici, invitandoli a prenotarsi; sullo schermo compaiono varie scritte tra le quali *“1 busta + busta di pasqua + tecnica di gioco €50 sp. Comp. Per prenotare in diretta con Ida e Galev”* e *“scegli un fascicolo e prenota con Ida e Galev”*;

RILEVATO che la società La 8 S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 5 ter comma 1, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la*

fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica", che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 ter "le trasmissioni di cui al comma 1 non devono trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti" e devono "evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili" e che, ai sensi del comma 3 "le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00";

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso programmi di televendita di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la sovrimpressione di numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 7 aprile 2011;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di un programma di televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, mostrando in sovrimpressione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società La 8 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale La 14 con sede in Padova, alla via Venezia n. 57, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 257/11/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 257/11/CSP”*.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

